

La Corte dei conti precisa ruoli e oneri ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno

Albergatori con obblighi doc

Titolari delle strutture a rischio responsabilità contabile

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Albergatori e titolari di strutture ricettive sono agenti contabili e devono rendere il conto della loro gestione ai comuni per la dichiarazione, la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti. Le violazioni commesse dai titolari delle attività e dai legali rappresentanti danno luogo a responsabilità di natura contabile. È quanto ha affermato la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza 41 del 19 febbraio 2018.

Secondo la Corte dei conti, il gestore dell'unità alberghiera è estraneo al rapporto tributario, non assumendo la funzione né di sostituto né di responsabile d'imposta, ma «allorché i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso del comune di Firenze, lo stesso gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta, distinta dall'obbligazione tributaria, la quale colpisce il soggiornante, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, le quali hanno una natura indubbiamente pubblica, tali da qualificarlo come agente contabile, e quindi, come tale, tenuto all'obbligo della resa del conto». Per i giudici, «la qualifica di agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico», cui «consegue quindi la responsabilità contabile, correlata agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, di natura pubblica, perché ricevute quale pagamento di un obbligo di imposta».

In effetti, i titolari delle strutture ricettive sono obbligati a incassare e riversare al comune le somme pagate dai clienti nella misura stabilita nel regolamento dell'ente. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale (sentenza n. 22/2016) hanno posto fine a una questione dibattuta da tempo riguardante gli obblighi che incombono sui titolari delle strutture ricettive (alberghi, B&B e via dicendo) e la loro qualificazione dal punto di vista giuridico. Non sono né sostituti né responsabili d'imposta, ma agenti contabili tenuti a presentare il conto giudiziale relativamente all'attività svolta per conto del comune. Con la suddetta pronuncia i giudici contabili hanno sottolineato la necessità che i comuni provvedano a individuare, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa

Un passaggio della sentenza

“(…) in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili. Nella fattispecie all'esame è di tutta evidenza come l'esercente l'attività alberghiera sia compartecipe dell'attività amministrativa (Cassazione

S.U. n. 26942 del 19/12/2014) del comune impositore, anche considerando gli obblighi gravanti sugli albergatori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta di soggiorno versata dai clienti e di integrale riversamento della stessa al comune, obblighi sanzionati (fuori dal rapporto di imposta vero e proprio tra comune e singolo cliente pernottante) con specifiche sanzioni amministrative”.

invece, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive. Le risorse possono essere utilizzate anche per le opere di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali o per servizi pubblici locali.

Le deroghe al blocco dell'aumento dei tributi locali. È da porre in rilievo che i comuni anche per l'anno in corso, in deroga alla sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe, possono istituire l'imposta di soggiorno, se non lo hanno già fatto, e possono rivedere le tariffe adottate per questo tributo, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del dl 50/2017. Questa norma stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 gli enti possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno. E la scelta è stata ammessa lo scorso anno in deroga alla regola che prevede un limite temporale per fissare le tariffe e le aliquote, vale a dire entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Una volta emanate le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato dalla legge, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Altro ostacolo che il legislatore ha inteso superare con la norma citata è quello che riguarda il blocco di aliquote e tariffe. Viene richiamata non a caso la norma della legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 26, legge 208/2015) che ha disposto la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe.

Al riguardo, il dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia (risoluzione 2/2016) ha chiarito che la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe va letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi, «sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive». Tra l'altro, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche impedito che possano essere aboliti benefici già elaborati dagli enti (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni). Il vincolo sulla sospensione gli aumenti di aliquote e tariffe tributarie opera anche nel 2018, ad eccezione della Tari e dell'imposta di soggiorno.

Elenchi predisposti dalle regioni

I comuni non possono riscuotere l'imposta di soggiorno se non sono inseriti in un elenco predisposto dalla regione di appartenenza. In caso contrario i contribuenti possono contestare le richieste di pagamento degli albergatori. Spetta alle regioni, infatti, individuare i comuni che sono legittimati a istituire l'imposta di soggiorno. Solo i comuni capoluogo e le unioni di comuni possono imporre il pagamento dell'imposta di soggiorno, per gli altri enti è necessaria l'inclusione nell'elenco regionale, previo accertamento della loro vocazione turistica. In questo senso si è espresso il Tar Toscana, prima sezione, con la sentenza 647/2017. Per stabilire la vocazione turistica del comune che ha il potere di istituire l'imposta

non è sufficiente l'inclusione nell'elenco dei comuni a economia prevalentemente turistica. Dunque, i contribuenti non sono tenuti a pagare l'imposta di soggiorno se il comune che l'ha deliberata non è compreso nell'elenco regionale delle località turistiche. L'attribuzione alla regione del compito di predisporre gli elenchi dei comuni abilitati al prelievo si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione. È escluso che possa essere l'ente comunale a stabilire la sua vocazione turistica in base a determinati indici, tra i quali l'affluenza negli alberghi. È solo la regione che decide quali sono i comuni che possono applicarla sul loro territorio.

© Riproduzione riservata

esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile. L'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle verifiche potrebbe comportare responsabilità amministrativa.

La disciplina del tributo. Va ricordato che l'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011 demanda a un apposito regolamento statale di fissare le regole dell'imposta. Il regolamento non è stato adottato, ma la sua mancata

emanazione non condiziona le scelte degli enti locali, che con proprio regolamento possono istituire il tributo e disporre le sue modalità applicative, con le relative agevolazioni. Unico soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e gli enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consi-

glio, un'imposta di soggiorno. Il tributo grava solo su coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Le somme richieste devono essere proporzionali al prezzo fissato dalla struttura ricettiva e non possono superare il tetto massimo di 5 euro per ogni notte di soggiorno. Devono, inoltre, essere osservati criteri di gradualità in proporzione al prezzo che ciascun ospite è tenuto a pagare per ogni notte. Il gettito,

FISCO FLASH

Fisco

N CERTIFICAZIONE UNICA

Aggiornamento software di compilazione e controllo (agenzia entrate comunicato stampa 14 marzo 2018)

N MODELLI 2018

Modello unico 2018 per redditi 2017 - modello 770/2018 per 2017 —modifica istruzioni al modello (agenzia entrate provv. n. 57978 del 15 marzo 2018).

N ASSISTENZA FISCALE

Assistenza prestata da caf/professionisti e sostituti d'imposta -



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7

dichiarazione presentata direttamente - flusso 730-4 - congruagli (Agenzia entrate n. 4 del 12 marzo 2018)

N DETRAZIONI

Detrazioni per lavori antisismici su immobili in locazione (agenzia entrate risoluzione 22/e del 12 marzo 2018)

Cassazione

N EVASIONE

Presunzione di evasione se c'è scostamento tra i servizi che risultano nell'anagrafe tributaria e le fatture corrispondenti (Cassazione civile 6 sentenza n. 6125/2018 depositata il 15 marzo 2018)

© Riproduzione riservata